



Sentenza n. 72 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini

decisione del 23 febbraio 2022, deposito del 15 marzo 2022

comunicato stampa del 15 marzo 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 69 del 2021](#)

parole chiave:

VOLONTARIATO – CODICE DEL TERZO SETTORE – CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO
DI AUTOAMBLANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ SANITARIE E BENI
STRUMENTALI – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI
DELEGA

disposizioni impugnate:

- art. 76 del [decreto legislativo n. 117 del 2017](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza; inammissibilità

Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, **nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato i contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.**

In altri termini, il rimettente si duole della **irragionevole differenziazione** operata dalla norma censurata, la quale all'interno della categoria degli enti del terzo settore introduce una disciplina di favore per le sole organizzazioni di volontariato.

Accolta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri sull'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni sugli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost., e rigettata la questione relativa alla violazione dell'art. 76, Cost., in quanto la legge di delega ammette margini di differenziazione fra i diversi enti del Terzo settore, la Corte si diffonde ampiamente sulla censura sollevata **in riferimento all'art. 3 Cost.**

La questione viene dichiarata **non fondata** sul rilievo che sussiste una «definita linea di demarcazione all'interno della pur unitaria categoria» degli **enti del Terzo settore**, poiché quelli che scelgono di

svolgere attività economica, pur se non per fini lucro e con la rinuncia alla massimizzazione del profitto, **hanno, comunque sia, la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e pertanto procurarsi le risorse necessarie** all'acquisto degli automezzi e dei beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale (cui fa riferimento la norma censurata).

Possibilità quest'ultima preclusa alle organizzazioni di volontariato, in quanto la relativa attività è caratterizzata **dalla gratuità e quindi dalla conseguente impossibilità di ottenere**, dallo svolgimento dell'attività di interesse generale, **margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa**.

La Corte, pur rigettando la questioni, tuttavia, **auspica** – sul rilievo che altri enti del Terzo settore possano trovarsi in una situazione ragionevolmente assimilabile a quella delle organizzazioni di volontariato (si fa riferimento espresso alle associazioni di promozione sociale) – **un intervento del legislatore volto a «rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dalla norma censurata**. Ciò, in modo da permettere l'accesso alle relative risorse anche a tutti quegli» enti del Terzo settore, sui quali più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata».

Leonardo Pace